



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 457 del 04-06-2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI PISTOIA NEGLI ATTI DI
CITAZIONE PROT.N. 6722/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI
SPESA.**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 54
Proposta del settore n. 100*

Premesso che è stato notificato a questa Amministrazione in data 12/02/2020 con prot. n. 6722 il ricorso al TAR Toscana promosso dal sig. Fabio Giuliani in qualità di legale rappresentante pro-tempore e presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Quarrata per l'annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo prot. n. 64263 del 04/12/2019, di ogni atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso ancorchè incognito compresa l'autorizzazione temporanea n. 4 del 27/05/2006 e successive proroghe (PE 622/2005);

Rilevato:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;

- che l'art. 36 comma 2 del citato decreto prevede l'affidamento diretto per importi inferiori alla soglia di Euro 40.000,00;

- che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

Considerato:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Dato atto:

- che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento

dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale;

-- che ai sensi di quanto previsto nell'avviso pubblico, la scelta del legale cui conferire l'incarico viene effettuata in piena autonomia e previa richiesta di preventivo di spesa, attraverso il portale START, tra almeno 5 legali iscritti nell'elenco in base alle sezioni di iscrizioni, alla specifica competenza ed esperienza, consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, nonché in base al principio di rotazione;

Considerato che con lettera di invito prot. n. 19424 in data 22/05/2020 veniva richiesto preventivo per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa in giudizio avanti al TAR Toscana agli Studi Legali/Professionisti iscritti nell'apposito elenco di questa Amministrazione Comunale, come segue:

- 1) Christian Giangrande, Partita IVA 02072821206;
- 2) Ivan Marrone, Partita IVA 02129410482 (Studio legale Lessona – Ass. Prof);
- 3) Antonio Zarrella, Partita IVA 04580830653;
- 4) Domenico Pitruzzella, Partita IVA 05026030824;
- 5) Luciano Barsotti, Partita IVA 01746240496 (Barsotti & Pagni Studio legale associazione professionale);
- 6) Natalia Princi, Partita IVA 04886670480 (Studio Gracili associato);
- 7) Leonardo Piochi, Partita IVA 01441580527;

Preso atto:

- che la scadenza per la presentazione dei preventivi era fissata per il giorno 28/05/2020 alle ore 10:00;

- che tra i preventivi pervenuti tramite la piattaforma START è risultato più conveniente quello presentato dall'avvocato Antonio Zarrella, con studio in Salerno (SA), largo Plebiscito, 6, c.f. ZRRNTN75D16F912J - Partita IVA 04580830653, il quale ha presentato offerta per un importo di euro 2.860,00 oneri compresi e non imponibile IVA (applicazione regime forfettario);

Preso atto:

- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;

- che con deliberazione giunta n. 65 del 29/05/2020 la Giunta si è espressa per la difesa in giudizio;

- che con la citata deliberazione giunta n. 65/2020 veniva dato mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico al suddetto legale e per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista la circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio" con la quale viene richiesto di limitare le spese non necessarie, con specifica che avranno la priorità le spese correnti di carattere obbligatorio o la cui mancata assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente, nonché quelle spese che rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza;

Dato atto che la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale per le motivazioni espresse nella nota del Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia privata ed Abusivismo prot. n. 19585/2020;

Considerato:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

Rilevato:

- che in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che il codice CIG è **ZC92D2ED9C**;

- che tuttavia per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

Verificato preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

- la deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- la deliberazione G.C. n. 65 del 20/05/2019 con la quale si dà atto che la costituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative delle varie aree compete ai rispettivi dirigenti;

- le determinazioni del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 464 del 22/05/2019 e n. 489 del 27/05/2019 di conferimento dell'incarico titolare di posizione organizzativa e delega delle relative funzioni al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2020.

DETERMINA

1. di affidare all'avvocato Antonio Zarrella, con studio in Salerno (SA), largo Plebiscito, 6, c.f. ZRRNTN75D16F912J - Partita IVA 04580830653, l'incarico di costituzione e difesa in giudizio nel ricorso al TAR Toscana prot. n. 6722 in data 12/02/2020 promosso dal sig. Fabio Giuliani in qualità di legale rappresentante pro-tempore e presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Quarrata per l'annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo prot. n. 64263 del 04/12/2019, come

meglio descritto in premessa;

2. di eleggere domicilio presso lo studio del legale incaricato, come indicato dal legale stesso nella procura;

3. di impegnare la somma complessiva necessaria al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad € **2.860,00=**, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali e non imponibile IVA (applicazione del regime forfetario), al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2020;

4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione ed alla lettera di invito inviata per la richiesta di preventivo contenente tutte le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;

5. di dare atto:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che il codice CIG è **ZC92D2ED9C**;

- che il professionista assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari.

Data
03-06-2020

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA